



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

tel + 39 040 377 5551
fax + 39 040 377 5523

salute@certregione.fvg.it
salute@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel comune di Fagagna (UD) - Istituzione di misure di restrizione

Il Direttore del Servizio Prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS-P Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative";

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 "Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei

virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali rep. 125, del 25 luglio 2019, allegato B "Influenza aviaria ad alta patogenicità";

VISTO il Dispositivo dirigenziale del Ministero della salute prot. n. 0027237-22/11/2021-DGSAF-MDS-P sull'Influenza aviaria ad alta patogenicità, recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR;

VISTA le comunicazioni dell'IZS delle Venezie pervenute in data 30.11.2021, relative alla presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 nell'allevamento di broiler con codice identificativo **037UD081**, sito nel comune di **Fagagna (UD)**;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità determinano epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

RITENUTO di istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio e di definire le misure da applicare in tali zone e nel restante territorio regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'"Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali" approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii;

Decreta

1. L'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale **037UD081**, sito nel Comune di **Fagagna (UD)**. La zona di protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

037UD095, 037UD100, 037UD003, 037UD101, 037UD102, 063UD036, 037UD079, 037UD087, 063UD078, 037UD103

2. L'istituzione di una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio, codice aziendale **037UD081**, sito nel Comune di **Fagagna (UD)**. La zona di protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

063UD057, 106UD081, 106UD001, 037UD089, 106UD049, 057UD001, 028UD080, 028UD078, 095UD062, 028UD066, 028UD068, 095UD055, 063UD002, 031UD075, 063UD070, 063UD070, 095UD077, 031UD079, 095UD054, 095UD061, 053UD156, 068UD065, 031UD080, 028UD077, 031UD021, 009UD056, 058UD077, 009UD156,

009UD156, 039UD030

3. Le zone di protezione e sorveglianza sono raffigurate nella mappa in allegato, costituente parte integrante del presente decreto.
4. L'adozione delle misure come di seguito specificate:

A) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)

- a) censimento di tutte le aziende avicole;
- b) sopralluogo, da parte dei Servizi veterinari, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, verificando la documentazione dell'allevamento per valutare se ci sono stati nel periodo a rischio di introduzione della malattia aumenti di mortalità, cali della produzione di uova e del consumo di mangime e sottoponendo ad esame clinico il pollame e gli altri volatili detenuti;
- c) è rafforzata la sorveglianza negli allevamenti di tacchini da carne di età superiore a 30 giorni e negli allevamenti di broiler e di galline ovaiole, con raccolta di tamponi tracheali su 5 morti di recente o su soggetti malati o moribondi per capannone con le seguenti cadenze:
 - almeno due volta a settimana negli allevamenti di tacchini e di broiler;
 - 1 volta a settimana per gli allevamenti di galline ovaiole.
- d) è vietata l'introduzione e l'immissione nel territorio di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;
- e) sono vietate, fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame e altri volatili.

B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) del Friuli Venezia Giulia:

- a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
- c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiera, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
- d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività

dell'azienda;

f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;

g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente che lo richiama;

i) sono vietati, salvo diversa determinazione della Regione, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;

j) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

k) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:

I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;

II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.

Il divieto di cui alla presente lettera k) ed alla lettera j) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

l) in deroga ai punti j) e k), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;

m) in deroga ai punti j) e k), il Ministero della Salute può autorizzare:

I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

III) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;

IV) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da

un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;

V) il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, o per la distruzione.

C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS) del Friuli Venezia Giulia:

a) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

b) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.

c) In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;

II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VI) uova destinate alla distruzione;

d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi,

carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;

h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari dell'Azienda sanitaria competente che lo richiede;

i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda sanitaria, la rimozione o lo spargimento della pollina;

5. Le misure previste per la zona di protezione restano in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio; dopo questo momento nella ex zona di protezione si applicano le misure disposte per la zona di sorveglianza.
6. Le misure previste per la zona di sorveglianza restano in vigore per 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio.
7. Nel restante territorio regionale si applicano le disposizioni del Ministero della Salute di cui al Dispositivo dirigenziale del Ministero della salute prot. n. 0027237-22/11/2021-DGSAF-MDS-P;
8. Nelle zone A definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio sono vietate, fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame e altri volatili fino a diversa disposizione.
9. Il presente atto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste

Il Direttore del Servizio
Dott. Manlio Palei
firmato digitalmente

